



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI STATALE

“GIUSEPPE CERBONI”



CONTRATTO
COLLETTIVO
INTEGRATIVO
D'ISTITUTO

A.S. 2022/2023


Sommario

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.....	1
Art. 2 – Interpretazione autentica	1
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto	1
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI.....	2
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI.....	2
Art. 4 – Obiettivi e strumenti.....	2
Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente	2
Art. 6 – Informazione.....	2
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa.....	3
Art. 8 – Confronto.....	3
CAPO II - DIRITTI SINDACALI	4
Art. 9 – Attività sindacale.....	4
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro	4
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti	5
Art. 12 – Referendum	5
Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990.....	5
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	6
Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente	6
Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA.....	6
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	6
Art. 16 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.....	6
Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione	7
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	8
CAPO I - NORME GENERALI.....	8
Art. 20 – Fondo per il salario accessorio.....	8
Art. 21 – Fondi finalizzati (assegnazioni a.s.2022/23)	8
Art. 22 – Economie	9
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO	10
Art. 23 – Finalizzazione del salario accessorio.....	10
Art. 24 – Ore complementari di educazione fisica	10
Art. 25 – Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa	10
Art. 26 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica.....	10
Art. 27 – Stanziamenti	11
Art. 28 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente.....	11
Art. 29 - Conferimento degli incarichi	11
Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA.....	11
Art. 31 - Incarichi specifici.....	12
TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	12
Art. 32– Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	12
Art. 33 – Incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.....	12
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	12
Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria	12
Art. 35 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio.....	13



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI STATALE

“GIUSEPPE CERBONI”



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, *educativo* ed ATA dell'istituzione scolastica “I.T.C.G. Cerboni” di Portoferraio.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2022-2025, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2025, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

1

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

3. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
5. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
6. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

2

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale situata in prossimità dell'ingresso all'edificio scolastico, all'inizio del primo corridoio a sinistra, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. È disponibile, inoltre, idonea sezione all'interno del sito web di Istituto.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale biblioteca, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

4

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

5

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009, nel caso che all’interno dell’istituto non ci sia la disponibilità o le competenze necessarie per attività previste dal PTOF.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

6

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
 - le richieste saranno vagliate ed accolte dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA.
 - si indicano a titolo di esempio le categorie di personale interessate: personale con

certificazione di handicap grave o che assiste familiare in condizione di handicap grave, genitori con figli minori, ecc...

- I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17– Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
3. In ogni caso, l'Amministrazione potrà pubblicare e/o inviare comunicazioni di servizio ad orari diversi da quelli indicati al punto 1, nel caso in cui la validità degli stessi non sia prevista per il giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

7

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 19 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale derivanti da finanziamenti non specifici, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. La quota parte da assegnarsi al personale docente si assesta intorno al 75%, quella da destinarsi al personale ATA al 25%. Le attività di formazione relative al personale docente riguarderanno principalmente: la didattica a distanza e l'uso delle nuove tecnologie (con particolare riferimento alla piattaforma G-Suite, la valutazione per competenze, la gestione della classe capovolta e la gestione delle classi difficili, l'introduzione della robotica e del coding all'interno del curriculum). Per quanto concerne la formazione del personale ATA, questa si svolgerà prevalentemente attraverso seminari via web da parte di organismi accreditati e verterà sulle novità e gli aspetti più complessi dell'attività amministrativa.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

- 1) Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2022/23 è complessivamente alimentato da:
 - a) fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b) ulteriori finanziamenti erogati dal MIUR;
 - c) eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d) finanziamenti per progetti nazionali e comunitari
- 2) Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Le risorse ammontano complessivamente ad € 137.505,52 lordo Stato (€ 103.621,34 lordo dip.). A queste vanno sottratte, a monte della contrattazione, le risorse per l'indennità di direzione parte variabile al DSGA € 3.781,95 lordo Stato (€ 2.850,00 lordo dip.), quelle per l'indennità di direzione al sostituto del DSGA € 530,80 lordo Stato (€ 400,00 lordo dip.), quelle per le ore eccedenti in sostituzione dei docenti assenti pari ad € 2.902,22 lordo Stato (€ 2.187,05 lordo dip.) e quelle per la valorizzazione del personale pari a € 13.558,05 lordo Stato (€ 10.217,07 lordo dip.).

Il finanziamento (comprese le economie) PCTO ammonta a € 25.171,58, ma la quota destinata ai compensi del personale è di € 4.550,00 (lordo Stato - € 3428,79 lordo dip.) per cui è da sottrarre, sempre a monte della contrattazione, anche la differenza di € 20.621,58 (lordo Stato - € 15.540,00 lordo dip.).

In considerazione di ciò le risorse economiche disponibili per la contrattazione (assegnazioni + economie) ammontano complessivamente a € 81.690,50 (lordo stato - € 61.560,29 lordo dip.).

8

Art. 21 – Fondi finalizzati (assegnazioni a.s.2022/23)

- 1) I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- 2) Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

Finalità	Lordo Stato	Lordo dipendente
Finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	53.007,76	39.945,56

Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	2.548,20	1.920,27
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	4.868,19	3.668,57
Incarichi specifici del personale ATA	2.411,20	1.817,03
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginaz. scolastica	2.239,23	1.687,44
Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	2.902,22	2.187,05
Valorizzazione del personale, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	13.558,05	10.217,07
PCTO per la scuola secondaria di secondo grado	18.271,42	13.768,97
Risorse per ristori educativi	64,50	48,61
Progetti nazionali e comunitari:		
PON Laboratori green	8.450,00	6.367,75
Totale	108.320,77	81.628,32

Art. 22 – Economie

A partire dall'a.s. 2020/2021, le risorse MOF non utilizzate nell'anno scolastico precedente possono essere riutilizzate senza tener conto del vincolo di destinazione originario. Le suddette economie sono qui sotto rappresentate:

Finalità	Lordo Stato	Lordo dipendente
Finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	4.359,04	3.284,88
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	0,00	0,00
Incarichi specifici del personale ATA	0,00	0,00
Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	312,64	235,60
Compensi per ore eccedenti per le attività del CSS	1.939,37	1.461,47
Totale	6.611,05	4.981,95

e vengono reimpiegate per aumentare la disponibilità del Fondo dell'Istituzione scolastica, il cui importo totale ammonta quindi a € 55.306,06 (lordo Stato - € 40.181,16 lordo dipendente).

Si sono verificate inoltre le seguenti economie da riutilizzare secondo la loro destinazione:

Finalità	Lordo Stato	Lordo dipendente
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.202,14	905,91
Recupero dei debiti formativi degli alunni	50,98	38,92
PCTO	21.320,58	16.066,75
Totale	22.573,70	17.011,58

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 23 – Finalizzazione del salario accessorio

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 24 – Ore complementari di educazione fisica

La misura dei compensi al personale docente per le attività complementari di Educazione fisica, di cui all'art. 87 del CCNL 2007, non gravano sul FIS, in quanto finanziate con assegnazione specifica e vengono retribuite come ore eccedenti nella misura di 1/78 dello stipendio mensile lordo in godimento, maggiorato del 10%, entro il budget disponibile.

Art. 25 – Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, si attivano le seguenti funzioni strumentali, da retribuire con gli importi sotto indicati:

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dip.
Funzione strumentale PTOF-RAV e PDM	€ 1.194, 30	€ 900,00
Funzione strumentale Internalizzazione e Valorizzazione delle Eccellenze	€ 1.194, 30	€ 900,00
Funzione strumentale Interventi e servizi per gli alunni: integrazione ed inclusione	€ 1.194, 30	€ 900,00
Funzione strumentale Orientamento	€ 1.285, 29	€ 968,57

10

Art. 26 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 75% del fondo e per le attività del personale ATA il 25% del fondo.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità del 10% caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 27 – Stanziamenti

Le risorse complessivamente disponibili sono indicate nelle tabelle allegate al contratto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale. Eventuali aumento o diminuzioni di risorse finalizzate saranno oggetto esclusivamente di informazione preventiva di cui all'art.6, comma 2, lettera b) del CCNL 29/11/2007. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 23, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del piano annuale delle attività dei docenti e del personale ATA, il fondo d'istituto destinato al personale è ripartito come da tabelle allegate al presente CCNI di Istituto.

Art. 28 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente e ATA per l'a.s. 2022/23 corrispondono a € 13.558,05 (lordo stato) e € 10.217,07 (lordo dipendente).
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente e ata sono determinati sulla base dei suddetti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018.

Si stabilisce che i compensi che il Dirigente Scolastico assegnerà debbano essere ciascuno non superiori ad € 1.500,00 (lordo dipendente) e non inferiori ciascuno ad € 300,00 (lordo dipendente).

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 31 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a riconoscere la particolare complessità e le maggiori responsabilità dei singoli incarichi, e sono così ripartite:
 - € 1.061,60 (lordo stato) € 800,00 (lordo dip.) per 1 unità di personale tecnico
 - € 1.349,60 (lordo stato) € 1.017,03 (lordo dip.) per 1 unità di personale amm.vo

TITOLO SESTO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32– Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

12

Art. 33 – Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 35 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti o al numero delle ore effettivamente svolte in relazione all'incarico ricevuto (da documentare secondo idonee modalità oggettivamente riscontrabili)
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 70% di quanto previsto inizialmente.

Portoferraio, 19 dicembre 2022.

13

LA R.S.U. DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gennaro Massimiliano Squillace

Lorella DI BIAGIO

Carmelo Cammarata

Fabio Pisani

I rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL

FLC CGIL

CISL

UIL

SNALS

GILDA